



LEGA PRO

COMUNICATO N. 138/DIV – 1 APRILE 2025

138/528

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 28, 29, 30 E 31 MARZO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 28, 29, 30 e 31 Marzo 2025

15^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALCIONE MILANO	PERGOLETTESE	2-1
ARZIGNANO V.	RENATE	1-2
LECCO	GIANA ERMINIO	1-0
LUMEZZANE	CALDIERO TERME	2-2
PRO VERCELLI	L.R. VICENZA	0-1
TRENTO	ALBINOLEFFE	5-1
TRIESTINA	FERALPISALO'	1-2
UNION CLODIENSE	NOVARA	2-1

GIRONE B

ASCOLI	VIS PESARO	0-0
CARPI	GUBBIO	0-2
LUCCHESI	TERNANA	4-1
MILAN FUTURO	CAMPOBASSO	3-2
PERUGIA	PINETO	3-0
PESCARA	AREZZO	(*)
PIANESE	PONTERA	0-3
RIMINI	SESTRI LEVANTE	4-2
SPAL	LEGNAGO SALUS	1-1
VIRTUS ENTELLA	TORRES	1-1

(*) Post. 9.04.2025

GIRONE C

ACR MESSINA	TEAM ALTAMURA	3-1
AUDACE CERIGNOLA	MONOPOLI	1-0
AVELLINO	BENEVENTO	2-1
AZ PICERNO	SORRENTO	2-0
CASERTANA	FOGGIA	4-0
CROTONE	LATINA	4-0
POTENZA	GIUGLIANO	4-4
TRAPANI	CATANIA	0-3
RIPOSANO: CAVESE E JUVENTUS NEXT GEN		

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 31 Marzo e del 1 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



"

GARE DEL 28, 29, 30 E 31 MARZO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, LEGNAGO SALUS, LECCO, PERGOLETTESE, PERUGIA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, SPAL, TEAM ALTAMURA e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.5000,00

LUCCHESI per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30%) posizionati nel Settore Curva Ovest:, al 34° minuto del primo tempo (per due volte), al 30° e al 32° minuto del secondo tempo (per dieci volte), intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale, ripetuti per dieci volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare riprovevolezza delle condotte tenute) e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato al 32°, al 35° e al 45° minuto del secondo tempo, cinque petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi

attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ACR MESSINA per avere:

1. una parte dei suoi sostenitori (il 70% circa) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 10° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altri tifosi avversari, ripetuto per un minuto circa, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;

2. una parte dei suoi sostenitori (il 50% circa) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 22° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altri tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 61° minuto della gara, due fumogeni sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 4°, al 5° e al 6° minuto del secondo tempo, tre petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TRENTO

A) per avere, la quasi totalità (circa l'80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mayer, intonato:

1. al 19° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa trenta secondi;

2. al 23° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa trenta secondi;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mayer, al 19° minuto del primo tempo, esposto, per circa due minuti, uno striscione della dimensione di circa 20 metri di lunghezza per 1 metro di altezza contenente una frase offensiva nei confronti dei tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 34° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e per aver imbrattato i sanitari con scritte offensive nei confronti dei tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

PERGOLETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato in due punti l'attacco inferiore della balaustra posta all'interno del settore Tribuna 3, causandone il distacco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 33° minuto del primo tempo, e al 25° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in ciascuna delle predette circostanze, per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario SIG. DE VITO VINCENZO in quanto, dopo aver raggiunto l'area spogliatoi, proferiva frasi minacciose ed ingiuriose nei suoi confronti e cercava il contatto fisico con quest'ultimo non riuscendoci solo grazie all'intervento dei dirigenti di entrambe le squadre e degli Steward.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., panchina aggiuntiva).

AMMONIZIONE (I INFR)

DIBIASE FRANCESCO (AUDACE CERIGNOLA)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI CARLO DOMENICO (ASCOLI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GORGONE GIORGIO (LUCCHESI)

AMMONIZIONE (I INFR)

COLOMBO ALBERTO (MONOPOLI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D'ALESSIO LEONARDO (MILAN FUTURO)

per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale).

CAPOFERRI MATTIA (PERGOLETTESE)

per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

VASSALLO FRANCESCO

(RENATE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BUHEL MARCEL	(ACR MESSINA)
OYEWALE SULAIMAN	(GIUGLIANO)
DALMAZZI ALESSANDRO	(LUMEZZANE)
PRETATO MATTIA	(PONTEDERA)
GIORICO DANIELE	(TORRES)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AMBROSINI MICHELE	(ALBINOLEFFE)
MILILLO ALESSIO	(ARZIGNANO V.)
BIANCHINI GIANCARLO	(AUDACE CERIGNOLA)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO	(AUDACE CERIGNOLA)
TALIA ANGELO	(BENEVENTO)
D'ANGELO SONNY	(CAMPOBASSO)
DEL SOLE FERDINANDO	(GIUGLIANO)
MELGRATI RICCARDO	(LUCCHESI)
TENKORANG JOSHUA	(LUMEZZANE)
GIRAUDO FEDERICO	(PERUGIA)
MASTROPIETRO FEDERICO	(PIANESE)
SIMEONI LUCA	(PIANESE)
CORONA GIACOMO	(PONTEDERA)
LONGOBARDI GIANLUCA	(RIMINI)
PANICO CIRO	(SORRENTO)
RADREZZA IGOR	(SPAL)
MANE BALLA MOUSSA	(TEAM ALTAMURA)
CICERELLI EMANUELE PIO	(TERNANA)
VALLOCCHIA ANDREA	(TERNANA)
IDDA RICCARDO	(TORRES)
MERCADANTE MARIO	(TORRES)
ANASTASIA EMANUELE	(TRENTO)
NICASTRO FRANCESCO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

CAPOMAGGIO GALO	(AUDACE CERIGNOLA)
VANO MICHELE	(CASERTANA)
NJAMBE MOUSSADJA	(GIUGLIANO)
TAUGOURDEAU ANTHONY	(LUMEZZANE)
LADINETTI RICCARDO	(PONTEDERA)
NADOR FOLLY STEVEN	(SPAL)
GIANNOTTI PASQUALE	(TRENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

POTOP SIMONE	(ALBINOLEFFE)
NESSI RICCARDO	(CALDIERO TERME)

RINALDI FILIPPO	(FERALPISALO')
SOLCIA DANIELE	(GIUGLIANO)
FURLAN JACOPO	(LECCO)
GALEANDRO ALESSANDRO	(LECCO)
MARINO ANDREA	(LECCO)
BASSO GIANMARCO	(NOVARA)
VITALI PABLO	(PONTEDERA)
MONTEBUGNOLI MATTEO	(SESTRI LEVANTE)
VIOLA ANTONINO	(TEAM ALTAMURA)
DIAKITE ADAMA	(TORRES)
TOSCANO MARCO	(TRAPANI)
NELLI JACOPO	(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE (XII INFR)

QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
CLEMENTE GIANLUCA	(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DI LIVIO LORENZO	(LATINA)
PARKER SEAN	(PERGOLETTESE)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
SCHIMMENTI EMANUELE	(POTENZA)
COMI GIANMARIO	(PRO VERCELLI)
ROSETTI MANUEL	(SESTRI LEVANTE)
CORREIA OMAR	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

IERARDI MARIO	(CATANIA)
BRUZZANITI GIOVANNI	(PINETO)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS	(POTENZA)
GORELLI MATTEO	(RIMINI)
DI NOIA GIOVANNI	(VIRTUS ENTELLA)
PAGANINI LUCA	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BENEDETTI GIACOMO	(ARZIGNANO V.)
D'UFFIZI SIMONE	(ASCOLI)
MANETTA MARCO	(AZ PICERNO)
CAPELLINI RICCARDO	(BENEVENTO)
GERBI ERIK	(CARPI)
SANTINI CLAUDIO	(FERALPISALO')
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO	(FOGGIA)
LOMBARDI LUCA	(PINETO)
SCHIRONE LUCA	(PINETO)
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO	(SESTRI LEVANTE)
DE SANTIS EROS	(TEAM ALTAMURA)
ROMEO FEDERICO	(TERNANA)

OLIVIERI MARCO
COPPOLA FRANCESCO

(TRIESTINA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DUMBRAVANU DANIEL
LONGO SALVATORE
LAMESTA DAVIDE
CAZZADORI DENIS
CECOTTI TOMMASO
FERRI LUCA
BALDE BALDE IBOURAHIMA
RAPISARDA FRANCESCO
CASAROTTI ENRICO
WELBECK MASEKO NANA ADDO
GANZ SIMONE ANDREA
KHAILOTI OMAR
DA POZZO LORENZO
MAZZEO LUCA
MARCHETTI STEFANO
RUTIGLIANO CARLO MATTIA
SIEGA NICHOLAS
CINQUEGRANO SIMONE
FUSCO FRANCESCO
FISCHNALLER MANUEL
FALASCO NICOLA
SILVESTRI TOMMASO

(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(BENEVENTO)
(CALDIERO TERME)
(CARPI)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESI)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PIANESE)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GYAMFI BRIGHT
CIABUSCHI JONATHAN
RIGIONE MICHELE
DEL FABRO DARIO
GROPPELLI FILIPPO
VALDESI ANDREA
BADJE ISMAILA
FEDATO FRANCESCO
CAMPORESE MICHELE
MARCONI GIACOMO
SPINI CRISTIAN

(ACR MESSINA)
(ASCOLI)
(AVELLINO)
(CATANIA)
(CROTONE)
(GIUGLIANO)
(LUCCHESI)
(LUCCHESI)
(MILAN FUTURO)
(PERUGIA)
(SPAL)

AMMONIZIONE (I INFR)


CUPPONE LUIGI
NUNZIANTE ALESSANDRO
CIANO CAMILLO
CELLI ALESSANDRO
CRESPI VALERIO
CAFERRI LORENZO
CAPELLI ANDREA
ANDERSON DJAVAN LORENZO

(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(FERALPISALO')
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(LECCO)

BRUSCHI NICOLO	(MONOPOLI)
MIRANDA KEVIN PARIDE	(MONOPOLI)
ALBERTONI MARCO	(PERUGIA)
PEREZ GANFORNINA FRANCISCO	(TEAM ALTAMURA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 1 Aprile 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani